REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/71 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2026

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 20 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India («paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Kandelium Group GmbH («denunciante» o «Kandelium»). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di carbonato di bario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/482 della Commissione ([3]) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. Misure provvisorie

(4) In conformità all'articolo 19 *bis* del regolamento di base, il 14 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(5) L'11 agosto 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1724 della Commissione ([4]), («regolamento provvisorio»).

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) GU C, C/2024/7461, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7461/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/482 della Commissione, del 14 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L, 2025/482, 17.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/482/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1724 della Commissione, dell'8 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L, 2025/1724, 11.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1724/oj).